

Risposta n. 139/2026

***OGGETTO: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "transizione 4.0"
– liquidazione giudiziale – affitto di ramo d'azienda – Scissione***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con l'istanza di interpello in oggetto, presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Alfa Srl (di seguito anche "Istante" o "Società") chiede chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall'articolo 1, commi da 1051 a 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, "Legge di Bilancio 2021"), alla fattispecie di seguito rappresentata.

La Società dichiara di essere stata fondata nel 19XX dai fratelli Tizio e Caio, soci al 50 per cento, ai quali nel tempo sono succeduti i figli, A e B, per Tizio, ciascuno per una quota pari al 25 per cento, mentre per il sig. Caio, i figli C e D, inizialmente con

una quota del 10 per cento ciascuno e, successivamente, per la residua partecipazione in parti uguali.

L'Istante fa presente che il "*core business*" dell'attività è rappresentato dalla produzione di XXX, in conto proprio e per terzi, nel settore delle XXX, dei XXX, dei XXX per XXX e XXX, nonché dei XXX e, che nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022, sono stati effettuati una serie di investimenti in beni strumentali materiali nuovi rientranti nell'elenco di cui all'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di migliorare e potenziare la produzione nei settori XXX e XXX.

In particolare, la Società rappresenta di aver acquistato n. 6 macchinari, per un investimento complessivo di euro XXX, aventi tutte le caratteristiche previste dal piano c.d. Transizione 4.0, in quanto, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Detti macchinari sono entrati in funzione nel corso del biennio 2021-2022 dopo il completamento dell'installazione e del positivo collaudo, come risulta dalle perizie giurate predisposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ma interconnessi al sistema informatico solo nel maggio 2025 a causa delle vicende aziendali dalle quali è stata interessata.

Nello specifico, nell'istanza si legge che, a seguito delle rinnovate compagini sociali legate al ricambio generazionale, si sono verificati dissidi e controversie tra i nuovi soci che, in assenza di accordi, hanno portato ad una situazione di stallo nella gestione della Società che ha determinato la dichiarazione giudiziale di scioglimento della stessa ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 3, del codice civile e al contestuale avvio della liquidazione con la nomina, da parte del Tribunale delle imprese, di un

liquidatore giudiziale. Il decreto del Tribunale è stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 8 giugno 2022.

L'Istante precisa, tuttavia, che nei "*mesi successivi lo scioglimento della società i soci proseguivano le trattative volte a raggiungere un accordo con il quale regolare le fasi progressive della completa separazione del patrimonio societario.*" (cfr. pagina 3 dell'istanza)

Nel corso dell'assemblea ordinaria del 26 gennaio 2023, quindi, i soci firmavano un accordo che prevedeva l'assegnazione dei due rami dell'attività produttiva aziendale ai due gruppi di soci, riconducibili ai due rami familiari, tramite contratti di affitto di azienda, sino al completamento di un'operazione di scissione societaria. A seguito del predetto accordo il liquidatore suggeriva la proroga dell'esercizio provvisorio per garantire la prosecuzione dell'attività e salvaguardare gli *assets* aziendali fino alla formalizzazione dei contratti di affitto e dei passaggi previsti nell'accordo medesimo.

In tale contesto, i soci all'unanimità proponevano e votavano la revoca immediata dello stato di liquidazione e, in data 14 febbraio 2023, davano mandato al liquidatore/ amministratore unico di formalizzare l'affitto di azienda dei due rami alle due società di nuova costituzione riconducibili ai due rami familiari:

- il *business* XXX alla società Beta;
- il *business* XXX alla Gamma.

Tali passaggi, a parere dell'Istante, erano funzionali alla prosecuzione dell'attività da parte di ogni gruppo familiare senza interruzioni o cessazioni di attività e conseguenti perdite economiche ingenti.

Tanto precisato, l'Istante evidenzia che gli investimenti, per i quali intende beneficiare del Credito d'imposta Transizione 4.0, sono stati programmati e portati a termine prima che si aprisse la fase di temporanea liquidazione societaria e che i macchinari agevolabili sono stati ricompresi nel contratto di affitto del ramo di azienda sottoscritto tra Alfa e la neocostituita Beta, alla quale saranno definitivamente trasferiti come previsto nel progetto di scissione in fase di finale approvazione.

Per quanto concerne l'interconnessione di tali investimenti, nell'istanza si evidenzia che la stessa è avvenuta nel corso del 2025, nell'ambito del rapporto di affitto d'azienda e della continuazione dell'attività produttiva.

In relazione a quanto precede, l'Istante chiede se:

1. rientri tra i soggetti beneficiari del Credito d'imposta Transizione 4.0. In particolare, chiede se possa considerare integrato il requisito soggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa in commento nonostante, per il periodo compreso tra il 19 maggio 2022 e il 14 febbraio 2023, si sia trovata in stato di liquidazione e i beni siano stati concessi in affitto d'azienda in un'ottica di continuità aziendale;

2. spetti alla stessa il Credito d'imposta Transizione 4.0 dal momento che gli investimenti, che possiedono sin dall'origine tutti i requisiti richiesti dalla normativa per essere considerati beni strumentali materiali agevolabili, sono stati effettuati nei periodi di imposta 2021 e 2022 e definitivamente interconnessi solo nel periodo d'imposta 2025 in ragione delle vicende aziendali sopra descritte e dei ritardi nell'implementazione del sistema informatico della società assegnataria dei beni medesimi;

3. possa fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0, mediante utilizzo in compensazione, un soggetto diverso da quello che ha effettuato l'investimento, ovvero, la società beneficiaria a seguito della scissione societaria.

Con nota del 30 marzo 2026 (prot. RU n. XXX), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; con nota del 21 aprile 2026 (acquisita con prot. RU n. XXX), il contribuente ha prodotto la documentazione e le informazioni richieste

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, dopo aver ricostruito il quadro giuridico della disciplina del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della l. n. 178 del 2020, (Legge di Bilancio 2021) prospetta le seguenti soluzioni.

1. In merito al quesito *sub* 1, la Società ritiene di essere soggetto beneficiario del Credito d'imposta Transizione 4.0, nonostante il periodo di "liquidazione giudiziale" intercorso tra l'anno di realizzazione degli investimenti in beni strumentali materiali e l'anno in cui effettivamente è avvenuta la interconnessione di tali beni, in quanto, non c'è stata alcuna interruzione dell'attività aziendale.

A sostegno della propria tesi, l'Istante osserva che l'esclusione dall'agevolazione, prevista dalla disposizione normativa con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non contempla anche quelle situazioni straordinarie cui possono essere soggette alcune imprese finalizzate al loro risanamento.

In particolare, la Società evidenzia che non rientrano tra le cause di esclusione le società per le quali sia intervenuta una causa di scioglimento diversa dalla delibera

assembleare di liquidazione volontaria, come la dichiarazione giudiziale di scioglimento *ex* articolo 2484, comma 1, n. 3, del c.c. che ha interessato la stessa Società.

L'Istante rileva, inoltre, che anche nei mesi in cui si è trovata in stato di liquidazione, l'attività d'impresa è proseguita in esercizio provvisorio e che l'intera fase transitoria, compresa tra la dichiarazione giudiziale di scioglimento e la revoca della stessa, è stata garantita dalla continuità dell'operatività aziendale, a dimostrazione del fatto che non è risultato integrato lo "stato di crisi" che giustifica l'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 1, comma 1052, della legge n. 178 del 2020.

Con riferimento ai requisiti soggettivi per la maturazione del Credito d'imposta per investimenti in beni materiali nuovi la Società precisa, infine, di aver effettuato tutti gli investimenti entro il 19 maggio 2022, ovvero, prima dell'accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società e della messa in liquidazione.

2. In relazione al quesito *sub* 2, l'Istante ritiene che non sia di impedimento alla fruizione del Credito d'imposta in parola la circostanza che l'interconnessione dei beni al sistema informatico aziendale sia avvenuta solo nell'anno 2025, ossia in un momento diverso e successivo all'entrata in funzione degli impianti agevolati (2021-2022).

Al riguardo, la Società fa presente che la l. n. 178 del 2020 non stabilisce un termine entro il quale debba avvenire l'interconnessione e che, anche nei documenti di prassi, più precisamente nella circolare n. 9/E del 2021, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che la normativa non contempla alcun termine entro il quale il bene 4.0 debba essere interconnesso e devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Nella stessa circolare è stato precisato che, con la risoluzione n. 27/E del 2018, è stato chiarito che l'effettiva implementazione dell'interconnessione del bene e l'attestazione documentale delle caratteristiche tecniche in periodi d'imposta diversi non comportano il venir meno dell'agevolazione, ma fanno solamente slittare in avanti la fruizione del maggior beneficio. L'Istante evidenzia, ancora, che ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Agenzia con riferimento alla disciplina dell'iper-ammortamento (cfr. risposta interpello n. 394 dell'8 giugno 2021).

Ne consegue, a detta dell'Istante, che laddove i beni posseggano i requisiti tecnici per poter essere ricondotti alla tipologia di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016 sin dal momento della loro entrata in funzione, il mero ritardo nell'interconnessione al sistema informatico aziendale non escluda di per sé la possibilità di godere del beneficio in esame.

3. Infine, con riferimento al quesito *sub* 3, l'Istante ritiene che l'operazione di scissione non costituisca un'ipotesi di decadenza del Credito d'imposta Transizione 4.0, anche laddove il trasferimento del complesso aziendale avvenga entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (ipotesi astrattamente rilevante ai fini del meccanismo di *recapture*).

Al riguardo, la Società osserva che, l'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 prevede che il beneficio, sotto forma di Credito d'imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza fornire ulteriori precisazioni con riferimento all'individuazione del soggetto utilizzatore. A differenza dell'agevolazione in materia di "superammortamento" e "iper-ammortamento", l'Istante ricorda che la norma in esame

non prevede espressamente che il Credito d'imposta possa formare oggetto di cessione o trasferimento.

Con riferimento alle operazioni straordinarie, la Società rileva che, con la citata circolare n. 9/E del 2021, l'Agenzia ha ricordato che in diverse occasioni è stato affermato, con riferimento a crediti d'imposta di natura simile a quello di cui alla l. n. 178 del 2020, che il trasferimento della titolarità è ammissibile solo nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici, in virtù della natura soggettiva dei medesimi che maturano solo in capo ai soggetti che effettuano gli investimenti.

L'Istante, infine, ricorda che, con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, l'Agenzia commentando il criterio del *recapture*, che interviene quando nel periodo di osservazione si verifica il trasferimento del bene agevolato, ha precisato che la fattispecie della cessione del singolo bene è diversa dall'ipotesi del trasferimento del singolo bene all'interno di un compendio aziendale oggetto di operazione straordinaria, con la conseguenza che tale bene continua ad essere utilizzato come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato coerentemente con la *ratio* della norma agevolativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere prende in esame esclusivamente i quesiti sopra indicati e come formulati dall'Istante, non implicando alcun giudizio o valutazione in merito ad altri aspetti non specificatamente oggetto dei quesiti stessi.

La risposta, inoltre, non entra nel merito degli effetti civilistici legati alla dichiarazione giudiziale di scioglimento della Società e alla successiva revoca della stessa e nemmeno in quelli connessi al progetto di scissione prospettato.

Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come "super" e "iper" ammortamento.

In particolare, la legge di Bilancio 2021, all'articolo 1, comma 1051, prevede che a *«tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un Credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili [...]»*. Nel successivo comma 1052, precisa che il *« Credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra*

procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. [...].»

Nello stesso articolo al comma 1059, in relazione alla fruibilità dell'agevolazione, dispone che il *«Credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-bis del presente articolo. [...]. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del Credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.»*

Chiarimenti in merito all'agevolazione in parola sono stati forniti dall'Agenzia con la circolare 23 luglio 2021, n. 9/E, che rinvia anche ai chiarimenti forniti con la circolare 30 marzo 2017, n. 4/E, concernente la disciplina del "super" e dell' "iper ammortamento" e la disciplina del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in considerazione delle numerose analogie, sia in termini di *ratio* dell'agevolazione, sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi nonché gli aspetti tecnici e procedurali.

In particolare, nella circolare n. 9/E del 2021, è stato precisato, tra l'altro, che le *"ulteriori e principali innovazioni introdotte dalla legge n. 160 del 2019, rispetto ai precedenti regimi agevolativi, noti come "super ammortamento" e "iper-*

ammortamento", hanno riguardato: sotto il profilo soggettivo, l'esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa o ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni), nonché delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (comma 186)".

La norma mira, quindi, ad escludere dall'agevolazione imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari del Credito d'imposta, sono sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell'attività. Nella risposta a interpello n. 719 del 15 ottobre 2021, riguardante la fruizione del Credito d'imposta in presenza di accordi di ristrutturazione, l'Agenzia ha confermato, infatti, che non fa perdere il diritto al Credito d'imposta l'accesso a strumenti di regolazione della crisi che prevedono la continuità aziendale.

Tale principio è, peraltro, in linea con quanto sostenuto, da ultimo, nella circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E in materia di "*Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*", nella quale, in merito alla causa di esclusione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (che esclude dall'agevolazione "*le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*"), viene chiarito

che "(...) *l'attività d'impresa o professionale deve essere caratterizzata da condizioni di normale operatività, nel senso che la medesima attività non deve convivere con procedure di liquidazione o particolari situazioni di crisi che possono compromettere la continuità della vita aziendale o professionale. La finalità del requisito, pertanto, è di non ammettere al beneficio i soggetti che intendono terminare l'attività o che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie. Diversamente, non si ravvisa una preclusione all'accesso al beneficio nel caso in cui i soggetti si trovino in una procedura di risanamento aziendale*".

Tanto premesso si osserva quanto segue:

1. con riferimento al quesito *sub* 1, si evidenzia che il citato articolo 1, al comma 1052, stabilisce che il Credito d'imposta 4.0 non spetta alle imprese soggette a procedure liquidatorie, in quanto, la finalità di tali procedure non è congruente con la *ratio* dell'agevolazione stessa, che mira al rinnovamento degli *assets* delle imprese in attività.

Nel caso in esame, sulla base della descrizione dei fatti illustrati nell'istanza, risulta che la "dichiarazione giudiziale di scioglimento" ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 3, del codice civile, disposta con provvedimento del Tribunale, su istanza di alcuni soci, «*per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea*», non persegue - nel caso di specie - finalità liquidatorie.

Nell'ipotesi prospettata dalla Società emerge, infatti, che la stessa, nel periodo compreso tra la data di dichiarazione giudiziale di scioglimento e quella di revoca (18 giugno 2022- 14 febbraio 2023), ha continuato le trattative per raggiungere un accordo finalizzato a regolare le fasi progressive della separazione dei due rami d'azienda, firmato

il 26 gennaio 2023, dando atto della volontà delle parti di voler proseguire l'attività. A seguito di tale accordo, in data 14 febbraio 2023, l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione.

A tale ultimo riguardo, si osserva che la revoca della dichiarazione giudiziale, in via di principio, comporta il ripristino del regime ordinario d'impresa senza estinzione del soggetto giuridico che prosegue l'attività mantenendo i diritti acquisiti prima dell'apertura della procedura (cfr. circolare 15 maggio 1995 n. 140, par. 5.2; circolare 1° gennaio 2002, n. 4/E, par. 1).

In relazione a quanto precede, attesa la *ratio* sottesa alla disciplina agevolativa e il raggiungimento delle finalità che si prefigge (modernizzare il sistema produttivo dell'impresa e, di riflesso, del sistema Paese attraverso la concreta ed effettiva realizzazione degli investimenti), nel presupposto che, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante, durante il periodo di liquidazione giudiziale l'attività d'impresa sia continuata, come confermato, del resto, dal fatto che lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato, si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dall'Istante, circa la maturazione del Credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 e 2022, sia condivisibile.

2. Per quanto concerne il quesito *sub* 2, in merito alla spettanza del Credito d'imposta in relazione ai predetti investimenti interconnessi in un momento successivo alla loro entrata in funzione, si ricorda che, con la circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 5.3, è stato precisato che "*ai fini della determinazione del "momento di effettuazione", rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli*

investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR".

Con la richiamata circolare n. 9/E del 2021 l'Amministrazione ha specificato che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio, rappresentato dall'entrata in funzione del bene e dalla sua interconnessione. In particolare al paragrafo 5.4 è stato chiarito che *"in continuità con la disciplina dell'iperammortamento e del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2020, anche il comma 1059 della legge di bilancio 2021 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del Credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, [...] rinviando la fruizione del Credito d'imposta "in misura piena" [...] a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 della legge di bilancio 2021[...]"*.

A tal proposito, si evidenzia che con la risposta a interpello n. 34 dell'8 febbraio 2024, l'Agenzia ha precisato che, in *"ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta, ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente"*.

Nel caso in esame l'Istante, a giustificazione del ritardo circa l'interconnessione dei beni, nella documentazione integrativa prodotta ha precisato che *"tra i mesi di aprile e luglio 2023 vi è stato un primo tentativo di interconnessione dei macchinari al sistema*

informatico gestionale di Mobil [...]. I due rami di azienda concessi in affitto da Mobil sono coesistiti, da un punto di vista informatico, fino al 31 ottobre 2023, su un'unica struttura informatica e sono stati successivamente separati "quasi" totalmente [...]. Una volta completate le operazioni di separazione e trasferimento dei sistemi informatici aziendali [...] i tecnici hanno potuto iniziare la fase di verifica di tutte le interconnessioni e della relativa gestione secondo i criteri dettati dal piano Industria 4.0: in questo momento (indicativamente tra giugno e settembre 2024) sono stati riscontrati alcuni inconvenienti di natura tecnica che hanno ritardato il processo di interconnessione. Ulteriori ritardi devono imputarsi, inoltre, a problemi di licenza per l'uso del software che gestiva l'interconnessione [...] problemi [...] superati solo tra la fine di gennaio e metà febbraio 2025" (cfr. pag. 4).

Pertanto, nel presupposto che quanto rappresentato nell'istanza e qui assunto acriticamente trovi riscontro nei fatti - circostanza non verificabile in sede di interpello - si ritiene che la Società possa fruire del citato Credito con la modalità indicata nella richiamata circolare n. 9/E del 2021, dal momento dell'avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale della stessa società.

3. In relazione al quesito *sub* 3, infine, concernente la fruibilità del Credito d'imposta, a seguito di operazione di scissione societaria, da parte del soggetto beneficiario del ramo di azienda comprensivo dei beni oggetto di investimento, si precisa quanto segue.

Con la già citata circolare 9/E del 2021, al paragrafo 5.6.1, contenente chiarimenti in merito alle operazioni straordinarie, è stato precisato che *"l'Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei*

crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell'ambito della cessione del ramo d'azienda che lo ha generato (cfr. risposta a istanza di interpello n. 72 dell'8 marzo 2019)".

Nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, nel paragrafo 2.3, relativamente all'iperammortamento è stato precisato che si *"ritiene che la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale oggetto di un'operazione straordinaria [...] In quest'ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello "qualitativo". In altre parole, i beni agevolati e l'azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno*

dell'iper-ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale".

Alla luce dei richiamati chiarimenti di prassi, tenuto conto che il Credito d'imposta è compreso nel ramo di azienda oggetto di assegnazione alla beneficiaria della scissione, ramo d'azienda che, nel caso di specie, comprende, tra l'altro, anche gli investimenti agevolati, si ritiene la società beneficiaria della scissione possa fruire del Credito d'imposta maturato dalla Società scissa, a prescindere dal carattere "non proporzionale" dell'operazione di scissione.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)